

assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno -azione per il risarcimento dei danni

richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Terzi chiamati in causa - Osservanza dell'onere ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Obbligatorietà - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8115 del 03/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8115 del 03/04/2013

L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis", ed abrogata dall'art. 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), per il quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, non trova applicazione nell'ipotesi in cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria contro altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione solidale, stabilita dall'art. 2055 cod. civ.